

BULLETTINO

DELLE

ORDINANZE DE' COMMISSARJ RIPARTITORI DE' DEMANJ
EX FEUDALI E COMUNALI NELLE PROVINCE
DEI RR. DD. AL DI QUA DEL FARO.

IN

APPENDICE DEGLI ATTI EVERSIVI DELLA FEUDALITÀ.

N.° 3.



—————
N A P O L I
DALLA TIPOGRAFIA TRANI
Vico Conte di Mola num. 13.
1839.

AVETRANA (Comune nella Provincia di Terra d'Otranto).

5 dicembre 1811 (Da Altamura).

Il Regio Procurator Generale presso la Corte di Appello di Altamura, Commissario del Re per la divisione de' demanj.

Nella causa tra 'l Comune di Avetrana in Provincia di Lecce, rappresentato dal Sindaco signor Michele Ferraro; Il Conte signor Massenzio Filo;

E l'Amministrazione del Regio Demanio, rappresentata dal Ricevitore del Circondario signor Pisanisi.

Vista la decisione della Commissione feudale profferita a di 24 luglio 1810, colla quale i locali denominati Masseria dello Riccio, Masseria della Marina, o Saliera, Difesa dell' Ubbriato, Difesa di Chiepo, e Casanuova, Difesa di Maramonte e Monte di Rena, Difesa della Voccola, Boschetto di S. Martino seu Pennino, Bosco di Ci-

mini o sia Mondonuovo, furono dichiarati demanj feudali aperti, soggetti a' pieni usi civici in favore degli abitanti di Avetrana, ed estimabili a vantaggio del Comune nella divisione del demanio, salve però le porzioni acquistate in burgensatico con pubblici strumenti.

Vista la istanza del Comune per la valutazione degli usi civici negl' indicati demanj ex feudali, e le opposizioni del possessore Conte Filo per la segregazione di tutti i fondi burgensatici acquistati con pubblici strumenti, o apparenti da professioni catastali fatte dagli ex feudatarj di Avetrana in tempo non sospetto.

Visti i documenti esibiti in appoggio della qualità burgensatica degl' indicati fondi, e la copia dell' apprezzo de' medesimi seguito nell'anno 1804, in occasione della vendita fattane d' ordine del Governo della cosiddetta Deputazione degli Apodissorj al mentovato Conte Filo, nel quale apprezzo è precisata la estensione e confinazione di ciascuno degli anzidetti locali.

Visto l' invito fatto all' Amministrazione del Regio Demanio a dir l' occorrente sulla esecuzione a darsi alla citata sentenza della Commissione feudale, la risposta del Ricevitore Pasanisi, e la lettera del Procuratore Generale Winspeare in data degli 8 dello scorso novembre, colla quale dando comunicazione degli uffizj passatigli dall' Amministratore della Registratura e de' demanj, per accordarsi al Conte Filo una dilazione ad esibire i titoli dell' acquisto del locale detto Chiepo, da somministrargli dalla stessa Amministrazione, contro di cui il medesimo ha il regresso, dichiara, che tal dilazione non possa aver luogo che per giorni, essendo prossimo a spirare il termine prefisso per la divisione de' demanj.

Il Regio Procuratore generale presso la Corte di appello in Altamura, Commissario del Re per la divisione de' demanj;

Le parti intese.

Considerando che da' documenti esibiti si ha, che la Masseria dello Riccio portata nell' apprezzo del 1804 per la estensione di tomola 193 di terre seminatorie, o macchiose, alla misura locale di 2500 passi il tomolo, presenti di acquisto in burgensatico tomola 128 e passi 1042, cioè tomola 120 vendute all'ex feudatario di Avetrana da Pietro, Francesco e Carlo de Mauro con istrumento dei 10 novembre 1679 stipulato per Notar Giuseppe Zoto di Latiano, e tomola 8 e passi 1042 ottenute per atto di vendita fattane da Costanza di Mauro allo stesso ex feudatario con altro strumento de' 19 gennajo 1692 per mano dell' anzidetto Notar Zoto, di tal chè di territorio a dividersi, come a demanio ex feudale, non vi rimangono che circa 65 tomola, salva la misura a farsi dell' intiero fondo.

Considerando che per l' acquisto della difesa dell' Ubbriaco si è esibito lo strumento stipulato per Notar Donato Madaro di Latiano a di 24 dicembre 1704, con cui il barone Tommaso Alfonso Sambiase di Copertino vendette a Nicola Massaro procuratore del Principe Michele Imperiale due masserie con fondi indivisi, una chiamata Canale Monaco, e l'altra dell' Imbriaco, ambedue della estensione di tomola 132 in terre fattizze e macchiose, la descrizione de' di cui confini indica che componevano un sol corpo, e corrisponde alla confinazione segnata nel sopracitato apprezzo del 1804 in tomola 140 circa, sotto il nome di Difesa dell' Imbriaco o Ubbriaco.

Considerando che per la masseria Maramonte e Monte di Rena si è ugualmente esibito pubblico strumento stipulato a' 9 gennajo 1692 pel mentovato Notar Zoto, col quale il Canonico Natale Schiavone di Casalnuovo o sia Manduria rilasciò per ragion di congrua alla Principessa Brigida Grimaldi Imperiale, come tutrice e balia del Principe Michele Imperiale suo nipote, una masseria denominata Maramonte, che comperata aveva da Domenico Maramonte, della estensione di tomola 150 di terre tutte

macchiose, che nell' apprezzo del 1804 sono descritte nella stessa quantità, e giusta i medesimi confini portati nello strumento.

Considerando che gli acquisti in allodio degl' indicati tre fondi dello Riccio, dell' Ubbriaco e di Maramonte sono dimostrati con pubblici strumenti a' termini del giudicato, e debbono perciò nelle quantità testè divisate esser messi fuori di calcolo per la divisione de' demanj.

Considerando che i fondi denominati la Saliera o Marina, Difesa della Voccola, Boschetto di S. Martino, o sia Pennino, e Bosco de' Cimini o Mondonuovo, descritti nell' apprezzo del 1804, il primo per tomola 233, il secondo per tomola 30, il terzo per tomola 24, e'l quarto per tomola 70, non sono garantiti da alcun titolo di acquisto in allodio, non essendo applicabili a queste proprietà gli altri strumenti esibiti dal possessore; e quindi debbono per intero soggettarsi alla divisione, come a demanj feudali.

Considerando che per la difesa detta Chiepo o Casanova portata nel surriferito apprezzo del 1804 per tomola 553 seminatorio e macchioso, non si è presentato alcuno strumento dimostrativo del suo acquisto in allodio, e perciò non essendosi soddisfatto alla disposizione del giudicato, non è da aversi riguardo alla partita catastale esibita per supplire alla pruova della qualità burgensatica, che la decisione esclusivamente esige per mezzo di pubblici strumenti.

Per la esecuzione del giudicato dichiara ed ordina.

1. Saranno sottoposti a divisione per la quota equivalente agli usi civici dovuti al Comune di Avetrana i seguenti locali per intero: la masseria della Marina o Saliera: la difesa di Chiepo e Casanova: la difesa della Voccola: il Boschetto di S. Martino, o Pennino: il bosco di Cimini o Mondonuovo. La masseria dello Riccio, la difesa dell' Ubbriaco, e la difesa di Maramonte o Monte

di Rena ne saranno esenti nelle quantità burgensatiche di sopra rapportate. Ciocchè sopravanza a tali porzioni, sarà eziandio ripartibile in qualità di demanio.

2. Gli arbitri signori Francesco Mello di Salice, e Paolo Paganisi di Manduria, nominati dalle parti, a' quali è aggiunto di ufficio il terzo arbitro, il signor Gianlorenzo Forleo di Francavilla, l'esperto che il Ricevitore del demanio potrà presentare per agire di accordo coll'arbitro del Conte Filo, procederanno tra sei giorni improrogabilmente alla valutazione degli usi civici, a' termini del giudicato, e ne formeranno processo verbale.

3. Il signor Nicola del Giudice di Taranto come agente della divisione è incaricato di unire gli arbitri, di raccogliere i loro pareri e trasmetterli a questa Commissione per le ulteriori provvidenze.

Fatto ed ordinato in Allamura a dì 3 dicembre 1811—
D. Acclavio Regio Commissario — G. Cicala Segretario —
Registrato in Allamura a' 6 dicembre 1811 lib. 3 vol. 9
fol. 30 ret. cas. 6, ricevuto col decimo grana 42, Morgigno.

Per copia conforme — Il Segretario Generale — firmato — A. Candida.

22 maggio 1812 (Da Lecce).

L'Intendente di Terra d'Otranto Commissario del Re per la divisione de' demanj.

Nella causa tra 'l Comune di Avetrana, rappresentato dal Sindaco signor Giuseppe Preti.

Il Conte signor Massenzio Filo, rappresentato dal signor Vincenzo Moccia suo agente generale.

E l'amministrazione del Regio Demanio, rappresentata dal Ricevitore del Circondario di Manduria signor Pasanisi.

Vista la decisione della Commissione feudale profferita a dì 24 luglio 1810, colla quale i locali denominati Masseria dello Riccio, Masseria della Marina o Sallera, Difesa

dell' Ubbriaco, Difesa di Chiepo e Casanova, Difesa di Maramonte e Monte di Rena, Difesa della Voccola, Boschello di S. Martino, o sia Pennino, Bosco li Cimini, o sia Mondonuovo, furono dichiarati demanj feudali aperti, soggetti ai pieni usi civici in favor degli abitanti di Avetrana, ed estimabili a vantaggio del Comune nella divisione del demanio, salve però le porzioni acquistate in burgensatico con pubblici strumenti.

Visto l' articolo dell' ordinanza della Regia Commissione per la divisione de' demanj data fuori a dì 5 dicembre 1811, colla quale dietro le scritture esibite dal possessore conte Filo fu dichiarato esser fondi acquistati in burgensatico, in virtù di pubblici strumenti, la masseria dello Riccio per tomola 128 e passi 1042 di terre seminatorie e macchiose alla misura locale di 2500 passi il tomolo, la Difesa dell'Ubbriaco per tomola 132 e la masseria Maramonti e Monte di Rena per tomola 150, e quindi dedotte queste quantità doversi i suddetti locali portati nella sentenza della Commissione feudale dividere come demanj.

Visto l' articolo 2.º della stessa ordinanza con cui fu disposto, che gli arbitri nominati dalle parti avessero proceduto alla valutazione degli usi civici a' termini del giudicato.

Visto il processo verbale degli arbitri signori Michele Prete di Avetrana, e Paolo Pasanisi di Manduria, nominati il primo dal Comune, il secondo dal Conte Filo, i quali concordemente e senza aver bisogno del terzo arbitro signor Gianlorenzo Forleo di Francavilla destinato di uffizio, hanno opinato doversi al Comune assegnare in compenso degli usi assegnatigli dall' arresto della Commissione feudale la terza parte de' suddetti demanj.

Vista l' acquiescenza delle parti a questo parere degli arbitri.

L' Intendente della Provincia Commissario del Re per la divisione de' demanj.

Considerando che il demanio da dividersi, dedotte le porzioni dichiarate burgensatiche in virtù dell'ordinanza de' 5 dicembre 1811 è di circa 980 tomola alla misura locale di 2500 passi il tomolo, e ciascun passo di palmi sette lineari, secondochè rilevasi dall'apprezzo dell'ex feudo fatto nel 1804 dal fu Ingegnere Francesco Viti, in occasione della vendita fattane dal Governo al Conte Filo.

Considerando che gli usi civici dichiarati dall'arresto della Commissione feudale in favor del Comune di Avetrana sull'indicato demanio sono della classe degli essenziali ed ordinarij, e consistono perciò ne' diritti di pascere, acquare, pernottare e legnare al secco, ma con pienezza, che possono esercitarsi in tutt' i mesi dell'anno, e con qualsisia numero e specie di animali, anche per causa di commercio tra' cittadini.

Considerando che il giudizio portato dagli arbitri per l'assegnazione del terzo del suddetto demanio sia un giusto compenso a' diritti del Comune; conciosiachè, se ai termini dell'art. 16 delle istruzioni de' 10 marzo 1810 non concorrono nel caso di cui si tratta tai circostanze da fissarlo al *maximum* della valutazione degli usi essenziali, nondimeno i bisogni di una popolazione non minore di 1000 abitanti, sì per lo pascolo de' suoi animali da colltura ed industria, che per le legna, rendono assai moderato nella gradazione del quarto alla metà il piccolo aumento fatto sul *minimum* de' compensi.

Considerando che la quota fissata dagli arbitri dovendosi proporzionare non meno alla estensione, che al valore dell'intero demanio, sia d'uopo di una perizia per la misura ed apprezzo del territorio.

Dichiara ed ordina.

1. La divisione de' demanj ex feudali di Avetrana sarà fatta secondo il parere degli arbitri; che rimane approvato. In conseguenza sarà assegnata al Comune in compenso di tutti i suoi diritti la terza parte de' così detti

locali masseria dello Riccio , masseria della Marina o Saliera , Difesa dell' Ubbriaco , Difesa di Chiepo e Casanova , Difesa di Maromonte e Monte di Rena , Difesa della Voccola , Boschetto di S. Martino , o sia Pennino , Bosco li Cimini , o sia Mondonuovo , dedotte le quantità dichiarate burgensatiche dall' art. 1 dell' Ordinanza dei 5 dicembre 1844.

2. Le parti fra tre giorni nomineranno tre periti , un de' quali almeno sia agrimensore , altrimenti saranno nominati di ufficio. Tai periti o scelti dalle parti , o di ufficio nominati , requisiti tutti gl' interessati , e tenendo presente l' apprezzo dell' ingegnere Viti formato nel 1804 , procederanno alla ricognizione de' confini , misura ed apprezzo de' suddetti locali , escludendo dall' apprezzo e dalla divisione le tomola 128 e passi 1042 di burgensatico nella masseria dello Riccio , le tomola 132 di burgensatico della difesa dell' Ubbriaco , e le tomola 150 di burgensatico della masseria Maramonte e Monte di Rena.

3. In risultato della estensione e dell' intero valore dei territorj indicati nell' art. 1 i periti accantoneranno in favor del Comune di Avetrana dalle parti più comode e più vicine all' abitato , il terzo de' suddetti demanj , evitando il più che si potrà la dismembrazione de' corpi e l' pregiudizio del possessore Conte Filo.

4. La esecuzione della presente Ordinanza è affidata alla diligenza dell' agente della divisione signor Nicola del Giudice sotto la direzione del Consigliere di questa Intendenza signor Astore. Quindi egli dirigerà le operazioni de' periti , immetterà il Comune nel possesso della sua quota di territorio , che farà circoscrivere da' termini lapidei , e formerà di tutto processo verbale per la scambievole cautela delle parti.

5. Seguita la ripartizione , il rimanente territorio sarà posseduto dall' ex feudatario in piena proprietà , e libero da qualsisia uso o servitù civica.

6. Le spese dell'arbitramento e della divisione saranno per un terzo a carico del Comune, e pel rimanente a carico dell'ex feudatario, giusta la liquidazione che ne sarà fatta dall'agente incaricato, salvo al detto ex barone il regresso a' termini del giudicato della Commissione feudale.

Fatto ed ordinato in Lecce a dì 22 maggio 1812—D. Acciavio — G. Antelmy segretario generale — Registrato a Lecce 22 maggio 1812 fol. 73 r. c. 3 l. 11 pagato col decimo una lira e centesimi 84 — Ferrera Sup.

Per copia conforme — Il Segretario generale — firmato — A. Candida.

25 giugno 1812 (Da Lecce).

L'Intendente di Terra d'Otranto Commissario del Re per la divisione de' demanj.

Nella causa tra 'l Comune di Aveltrana, rappresentato dal sindaco signor Giuseppe Prete.

Il Conte signor Massenzio Filo, rappresentato dal signor Vincenzo Moccia suo agente generale.

E l'amministrazione del Regio demanio, rappresentato dal ricevitore del circondario di Manduria sig. Pasanisi.

Vista l'Ordinanza di questa Regia Commissione in data de' 22 dello scorso maggio, colla quale fu dichiarato, che la quota del Comune di Aveltrana compensativa dei diritti rappresentati in virtù della sentenza della Commissione feudale su' cosiddetti locali masseria dello Riccio, masseria della Marina, o Saliera, Difesa dell'Ubbriaco, difesa di Chiepo e Casanova, difesa di Maramonte e Monte di Rena, difesa della Voccola, Boschetto di S. Martino, o sia Pennino, Boschetto li Cimini o sia Mondopuovo, dedotte le quantità dichiarate burgensatiche coll'ordinanza de' 5 dicembre 1811, era la terza parte di essi, da accantonarsigli dalla parte più comoda, e più vicina all'abitato, con evitarsi per quanto fosse possibile lo sguem-

bramento de' corpi; che perciò col mezzo di tre periti da nominarsi dalle parti, o di ufficio, si fosse proceduto alla misura ed apprezzamento degl' indicati fondi; ed in risultato della loro estensione e del valore si fosse assegnata al Comune la quota di territorio, circoscrivendola con termini lapidei.

Vistó il processo verbale de' periti, cioè dell' agrimensore Giuseppe Stasi di Montejasi, ed Arcangelo Pauli di Manduria, eletti di consenso delle parti, e di Giobattista Maggi anche di Manduria nominato di ufficio, donde risulta, che l' intero demanio divisibile ascende a tomola 1034 ed uno stoppello alla misura locale di 2500 passi il tomolo, e che abbia il valore di ducati 35531, o sieno lire 112309.08, per cui ricade la quota del Comune in duc. 8510. 33 $\frac{1}{3}$, equivalente a lire 36926.20.

Vista l' assegnazione fatta in favor del Comune delle difese di Chiepo e Casanova, come equivalente alla di lui quota, ed anche per essere la più vicina all' abitato, e visto l' atto del possesso dato al medesimo Comune del menzionato fondo.

L' Intendente della Provincia Commissario del Re per la divisione de' demanj.

Considerando che la misura e valutazione de' demanj ex feudali si è eseguita da' periti con regolarità ed ai termini dell' Ordinanza de' 22 del passato maggio, ed intesi gl' interessati, tra' quali il ricevitore del circondario.

Considerando che l' assegnazione della difesa di Chiepo e Casanova fatta al Comune in compenso della sua quota di territorio ad un tempo che previene la dismembrazione de' corpi, riunisce il vantaggio della vicinanza all' abitato, e del maggior comodo della popolazione, di tal che il possesso dato al medesimo essendo nelle regole, e secondo le formalità richieste dalla legge, merita di essere pienamente approvata.

Dichiara che la quota de' demanj ex feudati spettante

al Comune di Avetrana consiste nella così detta difesa di Chiepo e Casanova della estensione di tomola 429 e stoppelli cinque, e del valore di ducati 8510. 33 $\frac{1}{3}$, pari a lire 36926. 20, compresevi le due casette e l'acquaro in essa esistenti. In conseguenza approva l'assegnazione e'l possesso datone allo stesso Comune, e tutti gli atti formati all'uopo dall'agente della divisione de' demanj signor del Giudice.

Fatto ed ordinato in Lecce a dì 25 giugno 1812—D. Acclavio — G. Antelmy segretario generale — Registrata a Lecce a' 27 giugno 1812 fol. 16 v. c. 3 lib. 12, pagato col decimo una lira e cent. 84 — Ayr.

Per copia conforme — Il Segretario generale — firmato — A. Candida.